

mente, esecutoria ed abbia gli stessi effetti di quella che nega l'omologazione e dichiara il fallimento. (*Commenti*).

**Cocco-Ortu**, ministro di grazia e giustizia. La sentenza che nega la omologazione del concordato preventivo pronunzia anche il fallimento. Ma appunto perchè qui si tratta di concordato preventivo e sino a che non sia definita la questione, rimane inalterata la condizione del debitore tanto in rapporto ai creditori quanto in rapporto ai terzi, appunto per ciò mi pare che non vi sia bisogno di introdurre l'emendamento proposto.

Questa è la ragione principale e mi pare che anche l'onorevole Di Stefano vi si dovrebbe arrendere.

**Presidente**. Insiste l'onorevole Di Stefano nel suo emendamento?

**Di Stefano**. Vi insisto.

**Presidente**. L'onorevole Di Stefano propone adunque all'articolo 23 che invece di dire « Ogni sentenza pronunziata, ecc. si dica: Tutte le sentenze pronunziate nella procedura di concordato preventivo sono provvisoriamente eseguibili: Esse sono appellabili dal debitore, ecc. »

Governo e Commissione non accettano questo emendamento, che io pongo senz'altro a partito.

(*Non è approvato*).

Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 23 di cui fu data lettura.

(*È approvato*).

« Art. 24.

« Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

« Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

« Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'articolo 377 del Codice di procedura civile ».

(*È approvato*).

Art. 25. « La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

« I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

« I creditori di una società non possono

pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.

**Luzzatto Riccardo**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli pure.

**Luzzatto Riccardo**. Io debbo presentare non un emendamento, ma una semplice osservazione. A me pare che converrebbe variare la dizione dell'ultimo capoverso di questo articolo, perchè la frase « I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato » potrebbe far nascere dei dubbi. Il concordato in molti casi, anzi in quasi tutti i casi, estinguerà anche l'obbligazione del socio responsabile. Ora data la dizione di questo articolo, parrebbe che dovesse invece lasciare sempre intatta la responsabilità del socio principale. Desidero quindi che nel coordinamento venga migliorata questa frase.

**Sorani**, relatore. Terremo conto della sua osservazione.

**Presidente**. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 25.

(*È approvato*).

Art. 26.

« I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

« Il termine stabilito dall'articolo 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni. »

(*È approvato*).

Art. 27.

« Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

**Luzzatto Riccardo**. Le disposizioni dell'articolo 27 considerate in relazione ad altre successive che riguardano il modo di votazione mi pare siano gravi nei loro effetti prego quindi l'onorevole ministro e il relatore di volervi pensare, inquantochè il concetto di condizioni speciali per i portatori di obbligazioni offende il principio generale della parità di trattamento tra i creditori; che è iscritto nelle nostre leggi. Ma io potrei anche acconciarmi ad ammettere non di meno questa possibilità di speciale trattamento in questo caso in cui si dice appunto « avuto riguardo ai patti della emissione